



Comune di Poncarale

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER
L'EROGAZIONE DEI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI**

Approvato con delibera consiliare n. 3 del 21.03.2002

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

PARTE PRIMA - ASSISTENZA ECONOMICA

- Art.1- Tipologia degli interventi di carattere economico
- Art.2 - Contributi economici continuativi
- Art.3 - Contributi economici una tantum
- Art.4 - Motivi di esclusione
- Art.5 - Persone tenute agli alimenti
- Art.6 - Contributi per affidamento familiare di minori

PARTE SECONDA - SERVIZI DI SOSTEGNO DOMICILIARE

- Art.7 - Servizio di assistenza domiciliare
- Art.8 - Servizio pasti
- Art.9 - Telesoccorso

PARTE TERZA - SERVIZIO ANZIANI E DISABILI

- Art.10 - Trasporto anziani e disabili
- Art.11 - Soggiorni climatici
- Art.12 - Centro diurno integrato
- Art.13 - Ricoveri in R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali)
- Art.14 - Integrazione al pagamento della retta da parte del Comune

PARTE QUARTA - SERVIZIO DISAGIO ADULTO E HANDICAP

- Art.15 - Servizio di inserimento lavorativo
- Art.16 - Centri Socio-Educativi ed attività integrative al CSE
- Art.17 - Servizi formativo assistenziali per l'autonomia (SFA)
- Art.18 - Servizio trasporto portatori di handicap
- Art.19 - Centri residenziali terapeutici
- Art.20 - Comunità alloggio per handicappati

PARTE QUINTA - SERVIZIO MINORI

- Art.21 - Servizio educativo domiciliare
- Art.22 - Comunità alloggio per minori

PARTE SESTA - DISPOSIZIONI FINALI

- Art.23 - Interpretazione delle norme regolamentari
- Art.24 - Rinvio ad altre norme

TABELLE

PARTE PRIMA - ASSISTENZA ECONOMICA

ART.1 - Tipologia degli interventi di carattere economico

Il servizio sociale del Comune individua l'opportunità di erogare contributi in denaro a fronte di condizioni specifiche tra le quali reddito al di sotto del minimo vitale o necessità di fronteggiare bisogni straordinari ed improrogabili non sostenibili dalla propria situazione economica.

Qualora sussista l'incapacità del soggetto a gestire i propri redditi, la somma di denaro è erogata direttamente alla persona o all'ente che vanta il credito, ovvero che deve fornire la prestazione individuata.

L'erogazione dei contributi economici è soggetta a valutazione sociale e sono definiti nei successivi articoli.

ART.2 - Contributi economici continuativi

Le persone, per le quali sia stato accertato lo stato di indigenza economica e sociale, hanno diritto alle prestazioni di assistenza economica nelle varie forme stabilite dai successivi articoli, tenendo conto del minimo vitale annuo vigente.

Per minimo vitale si intende il reddito minimo al di sotto del quale la singola persona o il nucleo familiare non sono in grado di soddisfare le necessità primarie e fondamentali della vita.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

L'erogazione degli interventi economici è disposta dal Responsabile di Settore o suo delegato, a seguito della valutazione effettuata dall'Assistente Sociale che dovrà accertare lo stato di bisogno, sulla base della documentazione di seguito descritta:

- richiesta di intervento sottoscritta (ove possibile) dal diretto beneficiario della prestazione, nella quale vengono altresì indicati i componenti del nucleo familiare e i nominativi degli eventuali obbligati agli alimenti (art. 433 codice civile);
- autocertificazione ISEE del nucleo familiare del diretto beneficiario del contributo e dei parenti chiamati ad intervenire (art. 433 codice civile);
- per i contributi straordinari: documentazione specifica relativa alla situazione di emergenza del richiedente;
- ogni altro documento che il cittadino ritenga utile a sostegno delle sue richieste o che sia necessario all'ufficio per documentare la situazione.

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA

Ai fini dell'erogazione del contributo per il minimo vitale si considera il reddito netto mensile del nucleo familiare, risultante dalla dichiarazione ISEE, maggiorato da tutti i redditi a qualsiasi titolo percepiti, anche se non assoggettabili ai fini IRPEF (indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità civile, pensioni ciechi civili, invalidità civile, rendite INAIL, pensioni di guerra, pensioni sociali, ect. ect.).

Il contributo economico del Comune, se dovuto, interverrà, dopo l'avvenuto accertamento nei confronti dei familiari tenuti agli alimenti (art. 433 C.C.), dal quale risulta che le loro condizioni economiche non consentono il sostegno a favore del richiedente.

ART.3 - Contributi economici una tantum

I contributi economici “una tantum” verranno così erogati:

- a seguito di accertate e gravose situazioni economiche, dopo l'avvenuta verifica dell'impossibilità del richiedente e dei suoi familiari a far fronte al bisogno manifestatosi;
- non sono ripetibili nel corso dell'anno.

L'entità del contributo viene stabilita in rapporto al tipo di bisogno, alle condizioni economiche della famiglia del richiedente e della disponibilità del bilancio.

Per le modalità di erogazione del contributo e della valutazione della condizione economica valgono i criteri già descritti per i contributi economici continuativi.

ART.4 - Motivi di esclusione

Sono motivi di esclusione dai contributi economici per il minimo vitale e una tantum:

- l'esistenza di un patrimonio mobiliare ed immobiliare, calcolato ai sensi della legge 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, con un valore superiore a €10.330,00, esclusa l'abitazione principale.
- la proprietà di beni mobili, come autovetture di cilindrata superiore a 2000 cc. (benzina) e 2500 cc. (diesel), camper, roulotte, natanti ecc. che presumano un elevato tenore di vita, diverso da quello presumibile dalla condizione economica dichiarata.
- l'esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 cod.civ.) in grado di provvedere a corrispondere agli alimenti.

ART.5 - Persone tenute agli alimenti

Le persone tenute all'obbligo degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono, nell'ordine indicato:

- 1- il coniuge;
- 2- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti;
- 4- i generi e le nuore;
- 5- il suocero e la suocera;
- 6- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Nel caso in cui l'utente avesse in precedenza proceduto a donazioni in favore di terzi si specifica che, secondo quanto disposto dall'art. 437 C.C., il donatario è tenuto con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, fino ad un importo massimo, pari al valore della donazione ricevuta.

Le persone tenute agli alimenti, così come disposto dall'art. 433 C.C., devono presentare la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare, attraverso la quale verrà poi calcolato l'ISEE. Si precisa che verranno conteggiati per intero l'importo per ciascun figlio e genitore non convivente con il richiedente la prestazione, mentre si effettuerà un abbattimento del 15% per gli altri tenuti agli alimenti. I familiari, così individuati, dovranno intervenire ad integrare il reddito del richiedente secondo la seguente tabella.

VALORE ISEE	FASCIA	Quota massima mensile a carico dei familiari
Da 0 A 6.200 €	1	25 €
Da 6.200,01 € A 10.500 €	2	50 €
Da 10.500,01 € A 13.500 €	3	100 €
Da 13.500,01 € A 15.500 €	4	150 €
Oltre 15.500,01 €	5	200 €

ART.6 - Contributi per affidamento familiare di minori

Oltre ai contributi economici destinati all'assistenza generica sono state regolamentate specifiche prestazioni economiche a sostegno di situazioni particolari e ricorrenti.

Il servizio previsto da questo articolo è regolato dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983.

Ai nuclei familiari che accolgono minori in affidamento residenti nel Comune di Poncarale, viene erogato un contributo economico mensile, salva diversa valutazione del servizio Sociale proponente e/o dell' Autorità Giudiziaria.

L'importo del contributo erogato è pari a € 210 mensili e sarà aggiornato secondo i canoni previsti dall'ISTAT.

PARTE SECONDA - SERVIZI DI SOSTEGNO DOMICILIARE

L'attivazione di un servizio al domicilio dell'utente sostiene la scelta di privilegiare l'azione preventiva e promozionale delle autonomie e delle autosufficienze della persona.

ART.7 - Servizio di assistenza domiciliare

Finalità: sostenere la permanenza della persona anziana e/o disabile al proprio domicilio e presso la propria famiglia.

Destinatari: il servizio è rivolto a persone, in condizioni di parziale autonomia o totale non autosufficienza, sole o inserite in nucleo familiare che necessita di aiuto nella propria funzione assistenziale.

Prestazioni: l'attività di sostegno si sviluppa attraverso il lavoro di operatori socio-assistenziali che operano secondo il progetto individualizzato redatto dall'Assistente Sociale.

Ammissioni: le persone interessate all'erogazione delle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare presentano domanda, presso l'Ufficio Servizi Sociali, corredata dalla dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare di cui all'art.3 del Regolamento Comunale in vigore approvato con delibera C.C. n.49 del 28.12.2001. L'ammissione al servizio ha carattere di universalità; le prestazioni vengono erogate compatibilmente con le risorse disponibili tenendo conto delle seguenti priorità:

- condizione di solitudine ed impossibilità di attivare le reti di sostegno familiare e

- parentale;
- gravità delle condizioni sanitarie e sociali;
- situazione economica.

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica è valutata secondo i criteri generali stabiliti nel Regolamento, di cui al comma precedente.

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

L'intero nucleo familiare del richiedente la prestazione. Per casi particolari, la composizione del nucleo familiare è demandata al D.P.C.M. n. 242 del 04/07/2001.

CONCORSO AL COSTO DEL SERVIZIO

Gli utenti concorrono alla copertura delle spese relative al servizio con una quota mensile così quantificata:

- in percentuale sul costo orario sostenuto per il servizio; Tabella A allegata al presente documento. E' prevista una tariffa differenziata fra i servizi effettuati nei giorni feriali e nei giorni festivi.
- calcolando, qualora fossero necessari due operatori, il primo a tariffa intera ed il secondo al 50%.

Il servizio di assistenza domiciliare, inoltre, non dovrà superare le due ore giornaliere non continuative, ma spezzate per ogni assistito.

ART.8 - Servizio pasti

Finalità: garantire alle persone, che non sono in grado di provvedere autonomamente ad una adeguata preparazione del pranzo, un pasto quotidiano variato e completo.

Destinatari: il servizio è rivolto a:

- persone adulte o anziane con limitata autonomia personale;
- persone autosufficienti per le quali sia dimostrato un evidente rischio di emarginazione sociale.

Prestazioni: il pasto verrà consegnato a domicilio.

Ammissioni: le persone interessate all'erogazione delle prestazioni del servizio pasti presentano domanda presso l'ufficio Servizi Sociali, corredata della dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare di cui all'art.3 del Regolamento Comunale in vigore.

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica è valutata secondo i criteri generali stabiliti dal Regolamento vigente.

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

L'intero nucleo familiare del richiedente la prestazione.

CONCORSO AL COSTO DEL SERVIZIO

Gli utenti concorrono alla copertura delle spese relative al servizio con una quota mensile così quantificata: in percentuale sul costo sostenuto per il servizio; Tabella B allegata al presente documento. E' prevista una tariffa differenziata fra i servizi effettuati nei giorni feriali e nei giorni festivi.

Qualora l'utente non presenti la documentazione reddituale richiesta, si procederà all'applicazione della fascia massima del servizio relativo.

Nel caso l'utente, senza opportuno preavviso, almeno entro le ore 9.30 del giorno di consegna, risulti assente o rifiuti il pasto per ingiustificati motivi, questo verrà ugualmente addebitato all'utente stesso.

ART.9 - Telesoccorso

Finalità: garantire un pronto intervento nel caso di malori improvvisi, cadute accidentali o incidenti domestici, favorendo in questo modo anche una maggiore tranquillità psicologica alle persone a rischio sociale o sanitario che sono sole o trascorrono parte della giornata da sole.

E' prevista una telefonata settimanale agli utenti, cosiddetta "di sollievo", come momento di dialogo e di informazione sul loro stato di salute psicofisica.

Destinatari: il servizio è rivolto a persone anziane o inabili che presentano una condizione sanitaria a rischio o persone anziane che vivono sole o in coppia che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

Prestazioni: l'invio dell'allarme da parte dell'utente viene registrato da apposita ditta, che immediatamente mette in atto gli interventi più opportuni. Il servizio funziona 24 ore su 24 ed è attivo per 365 giorni l'anno.

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica è valutata secondo i criteri generali stabiliti nell'art.3 del Regolamento Comunale.

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

L'intero nucleo familiare del richiedente la prestazione.

CONCORSO AL COSTO DEL SERVIZIO

Gli utenti partecipano al costo del servizio con una tariffa calcolata in percentuale, secondo l'allegata tabella C.

PARTE TERZA - SERVIZIO ANZIANI E DISABILI

ART.10 -Trasporto anziani e disabili

Il servizio è gestito dal Comune mediante apposita convenzione con associazioni di volontariato.

Finalità: garantire l'accesso a strutture specializzate a quelle persone che non sono in grado di utilizzare i normali mezzi pubblici.

Destinatari: anziani e/o disabili che necessitano di trasporti temporanei ed occasionali per recarsi presso ospedali o ambulatori pubblici per visite o terapie.

ART.11 - Soggiorni Climatici

Finalità: offrire l'opportunità di trascorrere un periodo di vacanza socializzante al mare o al

lago.

Destinatari: il servizio è rivolto alle persone anziane ed eventuali accompagnatori (questi ultimi esclusi da eventuali contributi).

La gestione del servizio è coordinata dall'Ufficio Servizi Sociali.

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica è valutata secondo i criteri generali stabiliti nell'art.3 del Regolamento Comunale.

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

L'intero nucleo familiare del richiedente la prestazione.

CONCORSO AL COSTO DEL SERVIZIO

Gli utenti partecipano al costo del servizio con una quota calcolata in percentuale, secondo l'allegata tabella D.

ART.12 - Centro Diurno Integrato

Il **CDI** si colloca, invece, nella rete dei servizi socio-sanitari per anziani, con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali. Si rivolge ad anziani con compromissione parziale o totale dell'autosufficienza, i cui bisogni non sono più sufficientemente gestibili a domicilio, ma non ancora di entità tale da richiedere il ricovero definitivo in RSA.

Sono obiettivi del C.D.I.:

- farsi carico di situazioni divenute troppo impegnative per la sola assistenza domiciliare;
- offrire, in regime diurno, tutte le prestazioni socio-assistenziali, sanitarie e riabilitative previste per le strutture residenziali;
- garantire alle famiglie un sostegno reale e momenti di tutela e di sollievo.

Ammissione: la richiesta di accesso al servizio deve essere fatta presso il servizio sociale Comunale.

Il servizio è a pagamento: le tariffe sono diversificate a seconda delle prestazioni richieste.

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica è valutata secondo i criteri generali stabiliti nel Regolamento Comunale vigente.

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

L'intero nucleo familiare del richiedente la prestazione. Per casi particolari, la composizione del nucleo familiare è demandata al D.P.C.M. n. 242 del 04/07/2001.

CONCORSO AL COSTO DEL SERVIZIO

Gli utenti concorrono alla copertura delle spese sostenute per il servizio con una quota calcolata ai sensi della tabella A allegata al presente documento.

ART.13 - Ricoveri in RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali)

Finalità: fornire all'anziano interventi di protezione assistenziale, abitativa e sanitaria

sostituendosi al lavoro di cura della famiglia.

Destinatari: le RSA sono istituti di ricovero che accolgono persone totalmente o parzialmente non autosufficienti che non sono più in grado di rimanere al proprio domicilio in quanto presentano una grave compromissione sanitaria e una limitata autonomia.

L'accesso può essere:

- temporaneo: con finalità riabilitative e/o di sollievo alla famiglia;
- definitivo.

Ammissione: è predisposta dalla RSA in base alla graduatoria formulata dal Servizio Sociale competente del distretto ASL che si avvale dell'intervento dell'UVMD (Unità Valutativa MultiDisciplinare). Il servizio è a completo carico dell'utente.

Il Comune di Poncarale non gestisce direttamente alcuna RSA, ma può contribuire qualora sussistano i requisiti, al pagamento della retta da parte dell'utente e/o dei suoi familiari, così come descritto nel successivo articolo 14.

ART.14 - Integrazione al pagamento della retta da parte del Comune

L'Amministrazione Comunale garantisce l'intervento economico ad integrazione della retta dovuta, qualora la situazione economica dell'utente, del suo nucleo familiare e degli altri eventuali obbligati agli alimenti (art. 433 C.C.) valutata secondo i criteri generali stabiliti dal Regolamento, sia insufficiente alla copertura dei costi della retta, a condizione che:

- la persona ne abbia fatto richiesta;
- la necessità del ricovero sia stata accertata dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune;
- che la situazione economica familiare dell'interessato e degli obbligati agli alimenti non consenta l'assunzione autonoma della retta.

Essendo questo un intervento assimilabile ad una contribuzione di tipo economico, la valutazione della situazione economica avviene al momento della presentazione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art.5 del presente Regolamento.

Modalità di intervento e prescrizioni per il servizio residenziale:

- 1) Versamento diretto da parte dei familiari dell'intero reddito del ricoverato (comprese pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento, rendite INAIL, pensioni di guerra, pensioni sociali, pensioni dei ciechi civili, ...) alla struttura accettante che provvederà totalmente ai bisogni socio-assistenziali della persona. Si precisa che al ricoverato dovrà essere garantita una quota mensile pari a € 62,00.
- 2) Dichiarazione del ricoverato circa il proprio patrimonio mobiliare (ad esempio depositi dei conti correnti bancari e postali, titoli di stato, azioni e obbligazioni, etc.) in suo possesso, ed immobiliari.
- 3) I familiari del ricoverato tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 CC saranno assoggettati alle seguenti procedure:
 - a) Verifica del reddito ISEE dei componenti della famiglia tenuti agli alimenti;
 - b) Applicazione di una quota di cui alla tabella sottostante:

VALORE ISEE	FASCIA	Quota massima mensile a carico dei familiari
Da 0 A 6.200 €	1	80 €
Da 6.200,01 € A 10.500 €	2	160 €
Da 10.500,01 € A 13.500 €	3	210 €
Da 13.500,01 € A 15.500 €	4	260 €
Oltre 15.500,01 €	5	INTERA COPERTURA

- 4) Il coniuge, i figli ed i genitori contribuiranno in misura intera secondo la precedente tabella.
- 5) I fratelli contribuiranno nella misura del 50% della quota tabellare per i figli.
- 6) I nipoti contribuiranno nella misura del 30% della quota tabellare per i figli.
- 7) Per i richiedenti l'integrazione della retta, titolari, ma non ancora percettori di redditi non assoggettabili o esenti da IRPEF, quali: assegni di invalidità, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni sociali, verrà stipulato uno specifico impegno scritto al recupero delle somme arretrate relativo al periodo durante il quale ha fruito dell'intervento economico del Comune. Si precisa inoltre che verranno altresì rideterminate le quote di contribuzione comunale sulla scorta dell'aggiornata situazione economica dell'utente.
- 8) Non viene riconosciuta alcuna integrazione alla retta ai ricoverandi titolari di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, etc.) su immobili, oltre la prima casa.
- 9) Per i ricoveri di durata temporanea, valutati come necessari dal Servizio Sociale, verrà applicata la tabella prevista per i ricoveri definitivi.

ART.15 - Servizio di inserimento lavorativo

La gestione delle attività relative all'area handicap e all'integrazione lavorativa delle persone in condizione di svantaggio è stata delegata all'Asl di Brescia. Il Comune tuttavia viene coinvolto ed informato direttamente dagli operatori e dai responsabili dei servizi competenti rispetto all'attivazione e all'andamento dei singoli progetti.

ART.16 - Centri socio-educativi (CSE) ed attività integrative CSE

Finalità: appoggio diurno alla "vita familiare" per sostenere le possibilità di gestione della persona portatrice di handicap;

Destinatari: persone con gravi compromissioni. della loro autonomia e delle loro capacità di relazione.

Ammissione: attraverso il Servizio Handicap dell'ASL.

Prestazioni: assistenziali, ricreative, educative, riabilitative socio-sanitarie.

Il Comune, ai sensi dell'art. 6 della L.N. 328 dell'08/11/2000, si assume l'onere del pagamento della retta, per poi rivalersi sull'utente e sul nucleo familiare convivente, come più avanti stabilito.

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica è valutata secondo i criteri generali stabiliti nel Regolamento Comunale vigente.

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

L'intero nucleo familiare del richiedente la prestazione. Per casi particolari, la composizione del nucleo familiare è demandata al D.P.C.M. n. 242 del 04/07/2001.

CONCORSO AL COSTO DEL SERVIZIO

Gli utenti concorrono al costo del servizio con una quota mensile calcolata secondo la Tabella E allegata al presente documento. Si precisa che la quota massima a carico dell'utente non può essere superiore al 50% del costo del servizio.

La quota parte delle spese del trasporto a carico dell'utente, sarà pari alla percentuale di recupero fissata per il C.S.E.

ART.17 - Servizi formativo-assistenziali per l'autonomia (S.F.A.)

Finalità: migliorare la qualità di vita di persone disabili con sufficienti autonomie e capacità di relazione attraverso esperienze educative e formative volte ad incrementare l'integrazione sociale.

Destinatari: persone disabili che hanno superato l'obbligo scolastico e che possiedono sufficienti capacità relazionali, di adattamento e di comunicazione.

Ammissione: attraverso il Servizio Sociale che si avvale dei servizi ASL;

Prestazioni: attraverso progetti educativi individualizzati vengono offerte occasioni di integrazione in attività socializzanti, sportive e di animazione, nonché in attività di tipo occupazionale.

Il Comune, ai sensi dell'art. 6 della L.N. 328 dell'08/11/2000, si assume l'onere del pagamento della retta, per poi rivalersi, totalmente o parzialmente, sull'utente e sul nucleo familiare, convivente, con le modalità viste in precedenza per i C.S.E. (TABELLA E).

ART.18 - Servizio trasporto portatori di handicap

I portatori di handicap possono usufruire del servizio trasporto tramite il pulmino comunale. L'Amministrazione Comunale si farà carico del costo di tale servizio rivalendosi sull'utenza nella misura percentuale stabilita.

Il costo a carico dell'utente e del nucleo familiare viene quantificato come per i centri socio-educativi, di cui all'art. 16 (Tabella E).

ART.19 - Centri Residenziali Terapeutici

A sostegno delle spese di accoglienza nei servizi residenziali, l'Amministrazione Comunale garantisce un intervento economico ad integrazione della retta, qualora la situazione economica dell'utente, del suo nucleo familiare e dei tenuti agli alimenti (art.433 C.C.), valutata secondo i criteri generali stabiliti dal Regolamento, sia insufficiente alla copertura dei costi della retta, a condizione che:

- la persona ne abbia fatto richiesta;
- la necessità del ricovero sia stata accertata dall'ufficio competente;
- la situazione economica dell'interessato e dei familiari tenuti agli alimenti (art.433C.C.)

non consenta l'assunzione autonoma della retta.

Il recupero a carico dell'utente e dei tenuti agli alimenti avverrà con le modalità previste per i ricoverati nelle R.S.A. così come specificato all'art.14.

Finalità: ricovero di persone con gravi e gravissime limitazione dell'autonomia.

Prestazioni: offrono supporto assistenziale specifico e prestazioni sanitarie a chi è impossibilitato a rimanere in via temporanea o permanente nel proprio nucleo familiare.

Ammissione: è predisposta dal servizio sociale competente.

Il servizio prevede contribuzione a carico dell'utente, come sopra stabilito.

ART.20 - Comunità alloggio per handicappati

Finalità: accoglienza di persone disabili per le quali la situazione di piccola convivenza e di strette relazioni sia congruente con i loro bisogni di assistenza e le loro condotte personali.

Prestazioni: offrono domicilio e supporto con progetti individualizzati di sostegno ed integrazione sociale.

Ammissione: è predisposta dal servizio sociale competente.

Il servizio prevede contribuzione a carico dell'utente, come stabilito per le R.S.A. (art. 14).

PARTE QUINTA - SERVIZIO MINORI

Art.21 - Servizio Educativo Domiciliare

Finalità: le funzioni principali del Servizio Educativo Domiciliare:

- prevenire e/o sostenere situazioni di disagio e devianza offrendo spazi di dialogo e attività gestiti da personale specificatamente formato;
- favorire la socializzazione e l'integrazione tra i ragazzi nell'ambito del proprio territorio;
- fornire un supporto scolastico: spazio-compiti;
- funzione di mediazione e di relazione con le diverse agenzie educative operanti sul territorio.

Destinatari: il servizio si rivolge a bambini segnalati dall'équipe tutela minorile dell'ASL e viene offerto nei tempi e nei modi definiti dall'assistente sociale del Comune e dall'équipe dell'ASL.

Ammissione: il servizio viene offerto esclusivamente ai minori segnalati dal Servizio Tutela Minorile dell'ASL.

Per quanta riguarda il recupero sulla famiglia, si veda l'art. 7 (Tabella A).

Art.22 - Comunità Alloggio per minori

Finalità: obiettivo principale del servizio è quello di offrire un ambiente accogliente ai bambini allontanati dalla propria famiglia, dove possano essere soddisfatti i bisogni di relazione e sostegno.

Destinatari: il servizio si rivolge ai bambini e ai ragazzi che per motivi diversi non possono permanere all'interno del proprio nucleo familiare per un periodo definito.

Ammissione: l'inserimento nella Comunità Alloggio è predisposto dal Servizio Minori

dell'Asl.

Il Comune, ai sensi dell'art. 6 della L.N. 328 dell'08/11/2000, si assume l'onere del pagamento della retta. Per il recupero sui tenuti agli alimenti, si fa riferimento all'art. 5 del presente regolamento.

PARTE SESTA - DISPOSIZIONI FINALI

ART.23 - Interpretazione delle norme regolamentari

L'interpretazione delle norme contenute nel presente regolamento è demandata all'apposita Commissione Socio-Assistenziale, fermo restando l'aspetto consultivo e non deliberativo del parere reso dalla Commissione stessa.

ART.24 - Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute in Leggi Statali e Regionali, nonché in atti normativi dell'Asl disciplinanti in materia.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
FASCE ISEE	Minimo vitale	m.v. +15%	m.v. +25%	m.v. +35%	m.v. +45%	m.v. +60%	m.v. +75%	OLTRE

TABELLA A

S.A.D. C.D.I. S.E.D.	10%	15%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
-------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TABELLA B

PASTI	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

TABELLA C

TELESOC-CORSO	30%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

TABELLA D

SOGGIORNI CLIMATICI	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%	100%
----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

TABELLA E

C.S.E. S.F.A. TRASPORTO HANDICAP	30%	35%	40%	50%	55%	60%	65%	70%
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TABELLA F

TENUTI AGLI ALIMENTI PER R.S.A. – C.R.T. – COMUNITA' ALLOGGIO HANDICAP E COMUNITA' ALLOGGIO MINORI

RICOVERATO: tutti i redditi percepiti - € 62,00 (spese personali)

Tutti i tenuti agli alimenti.

VALORE ISEE	FASCIA	Quota massima mensile a carico dei familiari
Da 0 A 6.200 €	1	80 €
Da 6.200,01 € A 10.500 €	2	160 €
Da 10.500,01 € A 13.500 €	3	210 €
Da 13.500,01 € A 15.500 €	4	260 €
Oltre 15.500,01 €	5	INTERA COPERTURA